



## TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE PENALE

Verbale della riunione indetta ex art 47 quater ord. giud. per la data di oggi, mercoledì 1° marzo 2023 alle ore 17,20, presso l'aula 1 del Tribunale.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti – Presidente di Sezione
- Dott. D. Potetti
- Dott. A. Belli
- Dott. G. M. Manzoni
- Dott.ssa D. Bellesi
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott.ssa V. Lupi (G.o.p.)

Sono assenti giustificati la dott.ssa B. Cortegiano, la dott.ssa M. Vecchiarino, il dott. F. Simonelli e la dott.ssa B. Angelini (G.o.p.).

E' altresì assente il dott. C. Bonifazi.

Sono presenti anche i funzionari addetti all'ufficio del processo, ad eccezione della Dott.ssa A. Corsalini (in maternità).

Si procede alla discussione delle seguenti questioni:

### **Riflessioni sulle novità della Riforma Cartabia: reati procedibili a querela e riesame**

In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, è stato ampliato il catalogo dei reati procedibili a querela.

Si evidenzia che anche recentemente la Cassazione con la sentenza n. 7878 del 2023 ha ribadito il proprio orientamento ritenendo che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità.

Per quanto riguarda il riesame, l'orientamento condiviso è quello di effettuare le notifiche ritenendo valida l'elezione di domicilio.

### **Termini di deposito delle motivazioni delle sentenze**

Il Presidente di Sezione ricorda l'importanza di prestare particolare attenzione ai termini di deposito delle motivazioni delle sentenze, evidenziando come i ritardi nel deposito dei singoli magistrati vengono poi segnalati nelle relazioni semestrali.

### **Profili organizzativi sulle udienze predibattimentali**

Per quanto riguarda le udienze predibattimentali, il Presidente di sezione rappresenta che queste, al momento, non sono state ancora celebrate poiché destinate a trovare applicazione solo rispetto a quei procedimenti nei quali il decreto di citazione a giudizio è stato adottato dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

Il Presidente rappresenta che verrà mantenuto lo sgravio di un'udienza "filtro" per la dott.ssa Preziosi e per il dott. Simonelli per l'anno 2023.

In media ciascuna udienza predibattimentale avrà un carico di circa 25 fascicoli.

Si evidenzia l'opportunità di ridurre il contenzioso, tenendo presenti i nuovi limiti edittali previsti dall'art.131 bis cp.

#### **Approfondimenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 02.12.2022**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 243 del 02.12.2022 ha stabilito che: *"Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa - che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all'imputato un'adeguata ponderazione della propria strategia processuale - vale a maggior ragione nel giudizio direttissimo, segnato da un rapido avvicendamento delle fasi processuali."*

I magistrati della sezione rappresentano di seguire già l'indirizzo interpretativo indicato dalla Corte Costituzionale.

#### **Approfondimenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 3947 del 2023**

La Cass. Pen., Sez. VI, ud. 15 novembre 2023, (dep. 30 gennaio 2023) n. 3947 ha precisato che, affinché sussista un legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 420-ter, co. 5, c.p.p., occorre che l'assenza del difensore risulti dovuta ad assoluta impossibilità di comparire.

Tale impossibilità deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza e non già in una mera difficoltà, quale quella che ricorre nel caso affrontato, prospettata peraltro come meramente eventuale e, comunque, superabile a mezzo della predisposizione di accorgimenti riconducibili all'ordinaria diligenza (ad esempio, nella scelta dell'orario di partenza). Non essendo stata dedotta, dunque, una situazione neppure astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 420-ter, co. 5, c.p.p., il Supremo Collegio ha ritenuto che non sussistesse un obbligo della Corte di appello di rinviare l'udienza o, comunque, di differire l'orario della trattazione dell'udienza.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Magistrati della Sezione Penale, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, agli UPP assegnati alla Sezione Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale.

Riunione chiusa alle ore 18,15

Il Presidente di Sezione  
Dott. Roberto Evangelisti